

AMMORTIZZATORI SOCIALI



INTEGRAZIONI SALARIALI DA CIG ORDINARIA E STRAORDINARIA

	Compatibilità tra lavoro e diritto al beneficio	Cumulabilità tra reddito e beneficio	Riferimenti normativi
LAVORO SUBORDINATO:	<p><i>Compatibile:</i> - lavoro a tempo determinato - lavoro a tempo indeterminato e parziale, se compatibile con il rapporto di lavoro subordinato in essere</p> <p><i>Necessità di comunicazione preventiva all'INPS di svolgimento dell'attività lavorativa, pena la decadenza del diritto di beneficio</i></p> <p><i>Incompatibile:</i> nuovo rapporto a tempo pieno ed indeterminato.</p> <p><i>Compatibile</i> nella particolare ipotesi di formazione e riqualificazione dei lavoratori sospesi.</p>	<p>In via generale <i>non cumulabile, il diritto all'integrazione viene sospeso e non decade.</i></p> <p><i>Cumulabilità del beneficio con reddito da lavoro in misura variabile a seconda delle rispettive entità: il totale non deve mai superare l'entità del trattamento di CIG.</i></p> <p>- <u><i>cumulo parziale:</i></u> se reddito inferiore a importo della integrazione, al beneficiario è dovuta una quota di integrazione a concorrenza del totale della stessa.</p> <p>- <u><i>cumulo totale:</i></u> se integrazione relativa al lavoro (sospeso) a tempo parziale e reddito da lavoro a tempo parziale non sovrapponibile.</p> <p>- <u><i>Incumulabilità:</i></u> negli altri casi</p> <p>(<i>Cumulabilità delle prestazioni con l'integrazione retributiva da parte del datore di lavoro</i>).</p> <p><i>Cumulabilità delle prestazioni in caso di formazione e con l'integrazione retributiva a carico del datore di lavoro.</i></p>	<p>D.Lgs. Lgt. N. 788/1945, art. 3:" l'integrazione ..non sarà corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate".</p> <p>Art. 8 c.4 . L.n. 160/1988: "Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate":</p> <p>Art. 8 c. 5 L. 160/1988: "Il lavoratore decade dal diritto di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS dello svolgimento dell'attività predetta".</p> <p>Art. 7-ter c. 12 l. 33/2009: "In via sperimentale per il 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3000 per anno solare, da percettori di prestazioni interattive del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'Art. 19, c. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 Gennaio 2009 n. 2.</p>

			<p>Msg. INPS n. 16508/2009.</p> <p>Circolare Inps n. 107/2010.</p> <p>Art. 2 comma 5-quater, D.L. 28/08/2008 N. 134 convertito, con modif. dalla l. 27/10/2008 n. 166.: ..nell'ambito temporale del quadriennio della C.I.G.S. concessa ai sensi dell'Art. 1-bis del decreto legge 5/10/2004 n. 249, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2004 n. 291, i lavoratori in C.I.G.S. assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito di procedure di cui agli Art. 4 e 24 della L. 23/07/1991 N. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di C.I.G.S. e ad usufruire della relatività indennità per il periodo residuo del quadriennio.</p>
LAVORO AUTONOMO	<i>compatibile</i>	<p><i>In via generale non cumulabile, il diritto all'integrazione viene sospeso e non decade.</i></p> <p><i>Cumulabilità del beneficio con reddito da lavoro in misura variabile a seconda delle rispettive entità : il totale non deve mai superare l'entità del trattamento di C.I.G.</i></p> <p><i>Non rileva se il lavoro (sospeso) sia a tempo parziale o tempo pieno, né il tempo dedicato al lavoro autonomo.</i></p> <p><i>- incumulabilità: o negli altri casi</i></p>	
LAVORO ACCESSORIO	<i>compatibile</i>	<p><i>Cumulabile interamente entro l'importo di 3000 euro per anno solare (se superano l'importo si applicherà la disciplina generale in materia di compatibilità e cumulabilità).</i></p>	

A CURA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI – SERVIZIO IMPRESE – 0141/433425





INDENNITA' DI MOBILITA'

	Compatibilità tra lavoro e diritto al beneficio	Cumulabilità tra reddito e beneficio	Riferimenti normativi
LAVORO SUBORDINATO	<p><i>Compatibile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tempo determinato (pieno o parziale) - tempo indeterminato e parziale <p>Necessità di comunicazione all'Inps, di svolgimento di attività lavorativa entro 5 gg. dall'assunzione, pena decadenza del diritto al beneficio e cancellazione della lista.</p> <p><i>Incompatibile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tempo pieno ed indeterminato (cancellazione dalla lista di mobilità) - reiscritto alle liste di mobilità per max 2 volte) se non supera il periodo di prova e qualora fisicamente non idoneo al lavoro. <p>Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art. 16 c. 1 della l. 223/91, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata (D.L. n. 229/1994 art.. 2 C. 6) . La reiscrizione è consentita anche in caso di dimissioni per giusta causa se il</p>	<p><i>Non cumulabile,</i> il beneficiario rimane iscritto alle liste, ma l'indennità è sospesa.</p> <p>Le giornate di lavoro non sono computate nei giorni complessivi di spettanza del trattamento.</p> <p>Il periodo di godimento del diritto all'indennità slitta, fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento (L. 223/91 Art.. 8 c. 7).</p> <p><i>Cumulabilità:</i> per lavoratori destinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia di cui all'Art. 7 c. 6 l. 223/91, qualora svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo cumulano l'indennità di mobilità fino ad un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante all'atto del licenziamento. (art. 9 c. 9 l. 223/91).</p>	<p>Art. 8 c. 6 l. 223/91: Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.</p> <p>Art. 8 c. 7 l. 223/91: Per le giornate di lavoro.. i trattamenti e le indennità ..sono sospesi.</p> <p>Art. 9 c. 6 l. 223/91: Il lavoratore è cancellato dalle liste di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando: a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato.</p> <p>Art. 9 c. 7 l. 223/91: Il lavoratore assunto a tempo pieno ed indeterminato che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo due volte nella lista di mobilità.</p> <p>Art. 7 c. 5 l. 223/91: I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta, per intraprendere un'attività autonoma....possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità... detraendone il numero di mensilità già godute.</p> <p>Art. 7-ter c. 12 l. 33/2009: "In via sperimentale per il</p>

	lavoratore non ha maturato i requisiti di cui all'Art. 16 c. 1, L. 223/1991.		2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3000 per anno solare, da percettori di prestazioni interative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'Art. 19, c. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 Gennaio 2009 n. 2. Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.14 /2262/2008: cumulabilità indennità e lavoro autonomo. Circ. INPS n. 88/2009 Msg. INPS n. 16508/2009 Msg. INPS n. 25942/2009
LAVORO AUTONOMO	<i>Compatibile:</i> Con reddito annuo < al reddito minimo escluso da imposizione (ovvero per il 2009 e 2010 euro 4.800).	<i>Non cumulabile</i> Il beneficiario rimane iscritto alle liste (se reddito annuo < al reddito minimo escluso da imposizione) ma l'indennità è sospesa. <i>Cumulabilità:</i> per lavoratori destinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia di cui all'Art. 7 c. 6 l. 223/91, qualora svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo cumulano l'indennità di mobilità fino ad un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante all'atto del licenziamento. (art. 9 c. 9 l. 223/91).	
LAVORO ACCESSORIO	<i>Compatibile</i>	<i>Cumulabile</i> interamente entro l'importo di euro 3000 per anno solare (se superano l'importo si applicherà la disciplina generale in materia di compatibilità e cumulabilità).	

A CURA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI – SERVIZIO IMPRESE – 0141/433425





INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

	Compatibilità tra lavoro e diritto al beneficio	Cumulabilità tra reddito e beneficio	Riferimenti normativi
LAVORO SUBORDINATO	<p><u>Compatibile:</u> - per le ipotesi di conservazione dello stato di disoccupazione fino a 5 giorni Comunicazione all'Inps di svolgimento di attività lavorativa all'interno del mod. DS 56-bis, alla fine del periodo di disoccupazione (Circ. INPS n. 112/1998). La prestazione viene in ogni caso bloccata in caso di comunicazione di nuova occupazione tramite UNILAV; la responsabilità della comunicazione permane tuttavia in capo al lavoratore.</p> <p><u>Non compatibile:</u> Prestazioni che superino i 5 gg.</p>	<p><u>Non cumulabile:</u> Il beneficio è sospeso nei confronti del lavoratore che si rioccupi per un periodo non superiore a 5 giorni. In ogni altra ipotesi il lavoratore decade dal diritto.</p>	<p>Art. 54, R.D. n. 2270/1924: L'erogazione del sussidio sarà sospesa: a) durante i periodi di lavoro che, ai sensi dell'Art. seguente, non interrompono la continuità della disoccupazione....</p> <p>Art. 55, R.D. n. 2270/1924: sono considerati disoccupati continuativamente e quindi soggetti alla sola sospensione del godimento del sussidio, ai sensi della lett. a dell'articolo precedente, gli assicurati.. b) che prestino la loro opera in lavori occasionali diversi dalla loro abituale occupazione per non più di due giorni.</p>
LAVORO AUTONOMO	<p><u>Non compatibile:</u></p> <p><u>Compatibile:</u> attività già avviata prima del fine del rapporto del lavoro dipendente</p>	<p><u>Non cumulabile:</u></p> <p><u>Cumulabile:</u> Nel caso di attività in proprio di qualsiasi natura, purchè avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente oppure se l'attività non riveste carattere di continuità e professionalità (circ. Min. Lav. N. 252/1954 Prs.)</p>	<p>Circ. Min. Lav. N. 252/1954 Prs: estende in via amministrativa il limite di cui all'Art. 55, lett. b, R.D. N. 2270/1924 A " non più di 5 gg. lavorativi".</p> <p>Art. 7-ter c. 12 l. 33/2009: "In via sperimentale per il 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3000 per anno solare, da percettori di prestazioni interattive del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'Art. 19, c. 10, del D.L. 29 novembre</p>
LAVORO ACCESSORIO	<p><u>Compatibile:</u></p>	<p><u>Cumulabile:</u> Interamente entro l'importo di euro 3.000 per anno solare (se superano l'importo si applicherà la disciplina generale in materia di compatibilità e cumulabilità).</p>	<p>Art. 7-ter c. 12 l. 33/2009: "In via sperimentale per il 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3000 per anno solare, da percettori di prestazioni interattive del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'Art. 19, c. 10, del D.L. 29 novembre</p>

			2008, n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 Gennaio 2009 n. 2. Circ. INPS n. 88/2009 Msg. INPS n.. 16508/2009
--	--	--	--

A CURA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI – SERVIZIO IMPRESE – 0141/433425

